

AB Review



Credits Damiani

Focus su:

- // Strategie e mercati // Patrimonio
- // Valori ed eccellenze
- // Competenze // Passioni

In collaborazione con

Harvard Business Review

 ITALIA



Matrimonio e patrimonio: i risvolti economici della crisi familiare



Di Maria Cristina Ottavis

È consigliabile adottare, già prima della celebrazione del matrimonio, quelle scelte che potranno, in futuro, rendere più agevole la composizione del contenzioso economico in caso di separazione.

Nell'ambito di applicazione del principio di autonomia negoziale tra i coniugi, è possibile risolvere le controversie economiche con il ricorso a strumenti di pianificazione patrimoniale e successoria, tali da superare il vaglio dell'autorità giudiziaria.

La separazione personale dei coniugi coinvolge non solo la definizione dei legami familiari (coniugi, genitori, figli, famiglie di origine), ma anche la regolazione delle questioni patrimoniali, causando, a volte, gravi conflitti tra i protagonisti primari della crisi familiare. La recente modifica delle norme processuali in tema di diritto di famiglia, alla luce delle novità introdotte dalla c.d. riforma Cartabia, entrata in vigore il 28 febbraio 2023 (D.L.g.s. 2022 n.149) offre lo spunto per la trattazione di alcune questioni economiche che interessano gli assetti patrimoniali dei coniugi. Tra le più importanti novità introdotte dalla riforma si segnala l'obbligo di fornire al Tribunale tutti gli elementi possibili per capire, effettivamente, quale sia il peso economico della famiglia: entrambe le parti sono obbligate a depositare in giudizio tutti i documenti e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione da cui risulta la proprietà dei beni immobili

registrati, le quote sociali, nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni.

La riforma introduce una più ampia discovery della situazione reddituale patrimoniale delle parti in causa, sin dall'inizio del giudizio contenzioso, e in presenza di domande di contenuto economico a favore del coniuge o dei figli minori o economicamente non autosufficienti.

È evidente che l'introduzione dell'obbligo della disclosure può – nel caso di separazione e divorzio giudiziale – incidere sensibilmente sugli assetti patrimoniali dei coniugi e rendere opportuno attivare soluzioni, anche preventive, per contenere i potenziali conflitti economici scaturenti dalla crisi familiare.

Gli accordi prematrimoniali

Nell'ambito di applicazione del principio di autonomia negoziale tra i coniugi (cfr. art. 160 cod. civ.), i coniugi possono risolvere le controversie economiche

con il ricorso a strumenti di pianificazione patrimoniale e successoria, tali da superare il vaglio dell'autorità giudiziaria alla quale può sempre rivolgersi il coniuge più debole quando sia in grado di dimostrare la non congruità di accordi intercorsi.

Il nostro ordinamento – ancora oggi – non riconosce i *“prenuptial agreement”*, ossia gli accordi prematrimoniali, i futuri coniugi non possono prevedere contrattualmente la sorte della casa coniugale, l'ammontare dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile o il risarcimento a un coniuge in caso di tradimento dell'altro o di abbandono del tetto coniugale.

È tuttavia possibile concludere validi accordi, prima della celebrazione del matrimonio, nei quali il fallimento del matrimonio viene indicato come condizione al verificarsi della quale scatta il regolamento d'interessi le cui condizioni sono dettate dalla scrittura privata (ad esempio, la regolazione alla

partecipazione alle spese di ristrutturazione, l'obbligo di restituzione del mutuo della casa di proprietà di uno solo dei coniugi, o l'accordo di cessione all'altro di un immobile di sua proprietà come corrispettivo delle spese sostenute dall'altro per la ristrutturazione della casa coniugale).

È altresì possibile, in ambito successorio, stipulare polizze vita con beneficiari estranei alla categoria dei soggetti legittimari, a condizione che le somme destinate a tale strumento non eccedano la quota di legittima riservata dalla legge.

Allo stesso modo è possibile procedere ad attribuzioni immobiliari al coniuge o ai figli, con tassazione agevolata, allorché tali operazioni rappresentano lo strumento con il quale si pone fine a un contenzioso economico familiare; in tal caso il trasferimento può avvenire senza ricorrere al notaio.

Più delicata è la dazione di somme di denaro da un coniuge all'altro in sede di separazione, non potendo la soluzione escludere la possibilità di richiedere un assegno di divorzio anche nel caso in cui, in sede di separazione, vi sia stata una corresponsione una tantum.

Da ultimo si ricorda che l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile corrisposti al coniuge sono deducibili per il soggetto che li eroga, mentre la deducibilità non spetta per le somme corrisposte in unica soluzione.



Il regime patrimoniale della famiglia

a) la comunione legale dei beni

In previsione della celebrazione del matrimonio, i coniugi dovranno scegliere, con attenzione, il regime patrimoniale della famiglia: la mancata scelta comporta automaticamente l'applicazione del regime di comunione dei beni, che rappresenta il regime ordinario della famiglia. Nella comunione dei beni rientrano i diritti e i crediti sorti dopo la celebrazione del matrimonio, con l'esclusione dei beni personali del coniuge che costituiscono il patrimonio individuale e di una sua autonomia economica. Rientrano nella comunione legale:

- beni e diritti acquistati (congiuntamente o separatamente) dopo il matrimonio eccetto i beni personali;
- aziende gestite dai due coniugi e costituite dopo il matrimonio;
- frutti dei beni di ciascun membro della coppia, ovvero beni mobili o "proventi" derivanti da un attivo patrimoniale, anche qualora dovesse risultare di proprietà di uno solo dei coniugi (l'affitto di un appartamento, gli utili di un'azienda di proprietà di uno solo dei coniugi fin da prima del matrimonio, ma gestita da entrambi);
- proventi delle attività personali dei coniugi (redditi professionali).



La comunione dei beni non si estende ai beni:

- appartenenti a un solo coniuge già da prima del matrimonio;
- beni ricevuti in eredità o per donazione dopo il matrimonio;
- beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;
- beni per l'esercizio della professione;
- beni ottenuti a titolo di risarcimento danni o pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- beni acquisiti con il ricavato della vendita dei beni personali sopraelencati (o col loro scambio), purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto di acquisto.

Il matrimonio genera una sorta di azzeramento del patrimonio, ciò che è stato realizzato prima dai singoli coniugi resta "personale" mentre dopo diventa in comproprietà quello realizzato/creato successivamente, con possibilità di ripartire, in sede di separazione, ciò che ricade in comunione "residuale", cioè è ancora presente allorché si scioglie il regime patrimoniale.

Ad esempio: Tizio e Caia, entrambi dipendenti, si sposano optando per la comunione dei beni, il marito è proprietario di un appartamento – adibito a casa coniugale – ed entrambi i coniugi versano le rispettive retribuzioni su un proprio conto corrente.

In previsione della celebrazione del matrimonio, i coniugi devono scegliere il regime patrimoniale della famiglia: la mancata scelta comporta automaticamente l'applicazione del regime di comunione dei beni, che rappresenta il regime ordinario della famiglia.

Dopo il matrimonio i coniugi aprono un conto corrente comune alimentato dalla sola retribuzione percepita da Tizio, utilizzato per le esigenze della vita coniugale, Caia mantiene il suo conto personale, alimentato dalla sua retribuzione ed utilizza il conto comune anche per necessità personali. Quando i coniugi decidono di separarsi: Tizio mantiene l'esclusiva disponibilità del patrimonio da lui creato prima del matrimonio (appartamento e disponibilità esistente sul conto personale), ma dovrà ripartire con Caia, al 50%, le giacenze residue del conto corrente comune, da lui alimentato dopo il matrimonio, chiedendo alla moglie di rimborsare i prelievi fatti per necessità

personali, provando l'utilizzo anomalo e non coerente con il regime patrimoniale prescelto. È dunque consigliabile, anche nel regime di comunione dei beni, che i coniugi optino per l'apertura di un conto corrente comune sul quale far confluire quanto necessario per i bisogni della vita familiare, mantenendo ciascuno un proprio conto personale per l'accredito dei proventi personali. È altresì possibile optare per un regime di "comunione convenzionale dei beni", adottabile di comune accordo, che permette di sottrarre una parte del patrimonio per destinarlo alla cura della famiglia attraverso un fondo

patrimoniale, estendere la comunione a beni personali, inserire alcuni beni in comunione nonostante si sia scelto il regime di separazione dei beni.

b) la separazione legale dei beni

Nel regime di separazione dei beni ogni coniuge mantiene la proprietà esclusiva dei beni sia prima sia dopo il matrimonio. I patrimoni rimangono separati senza che tale divisione incida sugli obblighi di assistenza reciproca dei coniugi e di mantenimento dei figli. Ciascuno gestisce il proprio patrimonio in autonomia e risponde dei debiti contratti: il regime è scelto preferibilmente da chi svolge attività soggette a responsabilità patrimoniali personali.



Ad esempio: Sempronio e Mevia – entrambi professionisti – si sposano optando per il regime di separazione legale dei beni e decidono di adibire a casa coniugale un appartamento di proprietà di Mevia. Sempronio e Mevia decidono di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, ai costi dei lavori di ristrutturazione. In caso di separazione, Sempronio dovrà provare, con bonifici disposti dal proprio conto corrente a terzi, di aver pagato il pro quota della ristrutturazione dell'appartamento della moglie, evitando eventuali dazioni di denaro direttamente a Mevia che potrebbero valere quali donazioni di modico valore e non oggetto di restituzione.

Conclusioni

Il superamento della crisi familiare, anche quando determina la separazione dei coniugi, è certamente facilitato dalla definizione dei rapporti economici tra le parti. È dunque consigliabile ai futuri sposi di adottare, già prima della celebrazione del matrimonio, quelle scelte che potranno, in futuro, rendere più agevole la composizione del contenzioso economico in caso di separazione.

Maria Cristina Ottavis, Senior Layer
Weigmann Studio Legale.